

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DELEGATE AI COMUNI

L'anno duemiladiciotto, addì DICIANNOVE del mese di MARZO con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Paolo Bianchi nato a Parma il 22.07.1962 (codice fiscale BNCPLA62L22G337U) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Collecchio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.02.2018;

Il Comune di Felino, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig.ra Elisa Leoni nata a Parma il 03.05.1972 (codice fiscale LNELSE72E43G337V) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Felino, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2018;

Il Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Luigi Buriola nato a Montechiarugolo il 16.01.1965 (codice fiscale BRLLGU65A16F473C) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montechiarugolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2018;

Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Aldo nato a Parma il 09.08.1965 (codice fiscale SPNLDA65M09G337B) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Baganza, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2018;

Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Simone Dall'Orto nato a Parma il 28.08.1970 (codice fiscale DLLSMN70M28G337E) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Traversetolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2018;

E

L'Unione Pedemontana Parmense, rappresentata dal Presidente pro-tempore - Sig.ra Elisa Leoni nata a Parma il 03.05.1972 (codice fiscale LNELSE72E43G337V) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense con sede a Collecchio (PR), viale Libertà n. 3, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 13.03.2018;

PREMESSO

- che la Legge Regionale n° 3/99 “riforma del sistema regionale e locale “ all’art. 149 comma 1 lett d) ha provveduto a delegare ai Comuni le funzioni relative all'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali;
- che con L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “ Norme per la riduzione del rischio sismico “ la Regione ha provveduto a confermare in capo ai Comuni le predette funzioni in materia sismica, che le possono esercitare :

- a) avvalendosi delle strutture tecniche regionali per un periodo di 10 anni in scadenza il 13 novembre 2018
ovvero
 - b) direttamente dal comune;
ovvero
 - c) mediante le Forme Associative dei Comuni;
- che mediante l'art.21, comma 3, della LR n.13/2015 la regione ha ribadito che i comuni, anche attraverso le loro unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della LR n.19/2008;
 - che con deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n. 1804 sono stati approvati gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie;
 - che a seguito di una ricognizione effettuata tra i comuni aderenti alla Unione Pedemontana Parmense, il numero di pratiche sismiche annuo depositate nell'esercizio precedente, risulta inferiore alle 300 unità, ma comporta come indicato nello studio di fattibilità predisposto l'impegno di 42 ore settimanali di un tecnico specialista e 2,20 ore settimanali di un amministrativo per cui appare pertanto giustificabile la costituzione in ambito associativo di una struttura tecnica per l'esercizio delle predette funzioni;
 - che ai sensi della delibera di Giunta regionale n.286 del 18/03/2013 è stato definito ambito ottimale quello dell'Unione Pedemontana Parmense;
 - che con deliberazione della Giunta Regionale ER n.2271 del 21/12/2016 è stato definito il rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali;
 - che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
 - che i citati comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima le funzioni inerenti i servizi in oggetto;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione delle funzioni, compiti e attività relative alla gestione delle **Funzioni in materia sismiche delegate ai sensi della L.R. n.19 del 30/10/2008**.
2. La gestione associata delle succitate funzioni meglio di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni in materia sismiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge Regionale 30/10/2008 n° 19 che in via esemplificativa e non esaustiva riguardano:
 - a) Verifica della completezza e della regolarità del deposito del progetto esecutivo e strutturale;
 - b) Rilascio dell'autorizzazione sismica per gli interventi edilizi di cui all'art. 11 comma 2 della L.R.19/08;
 - c) Controllo a campione dei progetti depositati e verifica dei lavori in corso o ultimati;

- d) Supporto tecnico e consulenza sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni;
- e) Eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere assegnate ai comuni nelle materie predette;

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. Le funzioni di cui all'art. 2 vengono svolte integralmente dall'Unione Pedemontana Parmense a seguito dell'efficacia della presente convenzione.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'Unione, ricorrendo ipotesi di pratica opportunità economica, potrà attivare servizi a favore di terzi mediante convenzione.

ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio, individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.29 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art. 8 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1°

gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

3. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
2. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata per il 50% in base al numero degli abitanti e per il residuo 50%, a consuntivo annuale, in proporzione al numero delle pratiche presentate per ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Le spese sono rappresentate da quelle sostenute per il funzionamento e per la gestione del servizio. Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione, e saranno ripartite mediante i criteri di riparto indicati al comma 2 del presente articolo.

ART. 10 – SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede del servizio per lo svolgimento della funzione sismica è ubicata presso gli uffici del Comune di Traversetolo.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Pedemontana per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Pedemontana Parmense si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Collecchio

Paolo Bianchi

Il Sindaco del Comune di Felino

Elisa Leoni

Il Sindaco del Comune di Sala Baganza

Aldo Spina

Il Sindaco del Comune di Traversetolo

Simone Dall'Orto

Il Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense

Elisa Leoni